

OGGETTO: Autorizzazione a prestare servizio presso il Comune di Sabbioneta ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della Legge n°311/2004

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Dott. Cristiano COLLI

DECISIONE

Autorizzazione a prestare servizio presso il Comune di Sabbioneta ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della Legge n°311/2004

CONTESTO

Richiamati:

- L'articolo 1 comma 557 della Legge n°311 del 2004 a mente del quale "I comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- L'articolo 53 commi 7 e 8 del D.lgs. 165/2001 secondo cui "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (...)". "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto."

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

VISTA la nota PEC in data 21/09/2026, assunta agli atti con protocollo n°0025356, con la quale il Comune di Sabbioneta chiede il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle prestazioni lavorative dell' Assistente scelto di Polizia Locale BELLAFEMINA Giorgio, presso lo stesso Comune, al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della Legge n°311 del 2004 ;

RILEVATO che il ricorso a personale di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'articolo 1 comma 557 della Legge n°311 del 2004 che ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, che pertanto possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;



DATO ATTO che, il Consiglio di Stato, con proprio parere n°2141/2005 del 25/05/2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n°2 in data 04/10/2005, raffigurano tale disposto come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali, espresso dall'articolo 53 comma 1, dello stesso d.lgs. 165/2001, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

VALUTATO che nel caso di specie non sussiste alcuna incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche di carattere organizzativo, tra l'incarico per cui è richiesta l'autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente;

PRECISATO che la prestazione deve svolgersi al di fuori dell'orario di servizio e che il dipendente autorizzato dovrà comunque assicurare il regolare svolgimento delle proprie mansioni d'ufficio presso questo Ente;

RITENUTO nello spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti tra le amministrazioni pubbliche, di poter concedere l'autorizzazione richiesta dal Comune di Sabbioneta senza che risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente in parola;

ATTESO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall' art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Riferimenti normativi

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art.53;

AUTORIZZA

Il dipendente BELLAFEMINA GIORGIO (ex categoria C, posizione economica C2) Istruttore di Vigilanza a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Curtatone, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Sabbioneta, oltre il normale orario di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 557, della legge n.311/2004;

Di dare atto che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni lavorative presso il Comune di Sabbioneta dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro osservato presso il Comune di Curtatone e senza che sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio
- la spesa per le prestazioni lavorative del dipendente a favore del Comune richiedente è a totale carico di quest'ultimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro;
- l'orario di lavoro sarà concordato tra il dipendente e il Comune utilizzatore tenuto conto delle eventuali esigenze comunicate di servizio dell'Ente di appartenenza;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- il periodo garantito di ferie annuali dovrà essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionato, tenuto conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- l'autorizzazione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso delle due amministrazioni interessate, su richiesta di un solo Ente oppure su formale richiesta del dipendente interessato.

Di dare atto che il rilascio dell'autorizzazione non comporta alcun onere, né diretto né indiretto, a carico di questo Ente e potrà essere revocata in caso di necessità.

Ai sensi dell'art.53, comma 11, del D. Lgs.165/2001 e come modificato dalla Legge 190/2012, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso il soggetto conferente deve comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati al dipendente pubblico, per consentire gli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art.63 del D. Lgs n. 165/2001.

Curtatone, 29/09/2026



IL COMANDANTE
Dott. Cristiano COLLI
(documento firmato digitalmente)

